



CITTA' DI POTENZA

MOBILITA' – SPORT – POLITICHE GIOVANILI

***Gara per l'affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale***

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Categoria e oggetto del servizio	1
Art. 3 Oggetto del Capitolato	1
Art. 4 Corrispettivo e modalità di pagamento	2
Art. 5 Durata del contratto	3
Art. 6 Programma di Esercizio	3
Art. 7 Modifiche del Programma d'Esercizio su richiesta dell'Ente Affidante	4
Art. 8 Modifiche del Programma d'Esercizio su richiesta dell'Impresa Affidataria	4
Art. 9 Modifiche del Programma d'Esercizio per scioperi o eventi straordinari ed imprevedibili.....	4
Art. 10 Obblighi delle parti concernenti i beni funzionali all'esercizio	5
Art. 11 Obblighi dell'Impresa Affidataria concernenti il personale addetto al servizio	5
Art. 12 Obblighi dell'Impresa Affidataria concernenti il parco mezzi e l'autorimessa.....	6
Art. 13 Tariffe e servizi commerciali all'utenza	7
Art. 14 Valorizzazione commerciale	8
Art. 15 Qualità del servizio e carta della mobilità	8
Art. 16 Informazioni all'utenza	11
Art. 17 Ulteriori obblighi dell'Impresa Affidataria	11
Art. 18 Obblighi dell'Impresa Affidataria in relazione alla scadenza del contratto di servizio	12
Art. 19 Garanzie finanziarie.....	12
Art. 20 Assicurazioni	13
Art. 21 Sub Affidamenti	13
Art. 22 Penali.....	14
Art. 23 Premi	14
Art. 24 Decadenza e revoca dell'affidamento/ cause di risoluzione del contratto	15
Art. 25 Aggiudicazione del Servizio	16
Art. 26 Normativa	16
Art. 27 Definizione delle controversie.....	16
Art. 28 Sistema di monitoraggio, documenti e informazioni	16
Art. 29 Legale rappresentante e sede legale	18

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Stralcio Programma d'esercizio gomma

Allegato 1a Stralcio Programma d'esercizio impianti meccanizzati

Allegato 2 Sistema Tariffario

Allegato 3 Elenco del personale e dei mezzi

Allegato 4 Standard minimi di qualità del servizio

Allegato 5 Sistema delle penali e dei premi

Allegato 6 Rapporti periodici sui servizi

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato s'intende per:

Ente Affidante: il Comune di Potenza che affida il servizio di Trasporto Pubblico Urbano oggetto del presente Capitolato;

Impresa concorrente: impresa a cui il Capitolato si rivolge fornendo le informazioni e indicando gli obblighi e le condizioni che la stessa deve prendere in considerazione ai fini della partecipazione alla gara ed alla formulazione dell'offerta;

Impresa Affidataria: impresa che, risultando la migliore offerente, sia aggiudicataria del servizio di Trasporto Pubblico Urbano oggetto del presente Capitolato;

Gestore uscente: l'attuale gestore del servizio di Trasporto Pubblico Urbano sino al subentro dell'Impresa Affidataria;

Contratto: Contratto di servizio che sarà stipulato tra l'Ente Affidante e l'Impresa Affidataria.

ART. 2 CATEGORIA E OGGETTO DEL SERVIZIO:

CAT.: 2 – CPV: 60112200 – CPC: 712 – “SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE”.

Il presente Bando ha per oggetto l'affidamento, per mesi 24 (con decorrenza dal 01/01/2016 e comunque fino al 31/12/2017, salvo il diverso periodo indicato dall'art .5, punto 2, del Capitolato Speciale), del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio del Comune di Potenza, composto dal trasporto su gomma - così come definito nel Programma d'esercizio di cui all'allegato “1” ed al Capitolato Speciale - per complessivi km 1.342.543/annui e dall'esercizio dei quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) di cui all'allegato “1a”.

Le modalità amministrative per la partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura della Impresa concorrente sono specificate nel presente Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall'Autorità di Vigilanza contratti Pubblici: CIG 6156098CC4.

ART. 3 OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto le condizioni per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio del Comune di Potenza.

2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti dell'Ente Affidante e dell'impresa Affidataria derivanti dall'aggiudicazione del servizio. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni definite negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Capitolato di gara.

3. Attribuisce all'Impresa Affidataria la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati dal successivo art. 13, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 14.

4. Stabilisce che l'espletamento del servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Affidante nonché dell'Impresa Affidataria saranno regolati mediante Contratto di Servizio, che sarà redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

La percorrenza annua del trasporto su gomma è pari a km 1.342.543 ed il sistema di impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) è così composto:

- Scala Mobile "Prima" - lunga mt. 430, dislivello mt. 71 con 4 ascensori verticali;
- Scala Mobile "via Armellini" - lunga mt. 147,3, dislivello mt. 50 con 2 ascensori verticali;
- Scala Mobile "Santa Lucia" - lunga mt. 600, dislivello mt. 130 (80+50) con 2 ascensori inclinati e 4 verticali;
- Scala Mobile "Basento" - lunga mt. 132, dislivello mt. 16,70.

Gli orari di apertura al pubblico degli impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) sono i seguenti:

mattina: 7.30 – 14.15;

sera: 15.30 – 20.45.

La gestione dei 4 impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) riguarda tutte le spese di conduzione e funzionamento degli impianti comprese le spese per l'energia e la manutenzione ordinaria programmata.

Il valore stimato dell'affidamento per il periodo contrattuale (24 mesi) è di **€ 15.228.178,46** di cui:

a) € 12.428.178,46 oltre I.V.A. relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio; l'importo è comprensivo delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie degli obblighi di servizio (al lordo del valore di mercato al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio che verranno ceduti all'impresa affidataria con relativo trasferimento alla stessa dei vincoli residuali a favore della Regione Basilicata, pari ad € 1.045.882,00);

b) € 2.800.000,00 circa comprensivo dell'I.V.A. relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e della valorizzazione commerciale.

Pertanto, tenuto conto dell'opzione precedentemente indicata (proroga di ulteriore 12 mesi), il valore complessivo del servizio da affidare è stimato in € 22.842.267,49.

L'importo di cui alla precedente lettera a) è soggetto a revisione come previsto all'art. 4, comma 6, del Capitolato Speciale.

I documenti di gara sono composti :

- dal bando di gara;
- dal presente disciplinare di gara;
- dal capitolato speciale;

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet: www.comune.potenza.it. Sezione "bandi ed avvisi pubblici".

FORME DI GARANZIA RICHIESTE: a norma dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 è dovuta garanzia provvisoria di € 456.845,35 (a corredo dell'offerta) pari al 2% (due per cento), ovvero 1 % (un per cento) per ditte in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dello stesso articolo, del valore complessivo del affidamento con impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nella misura prevista dall'art.113 del D. Lgs. 163/2006 (art. 19, comma 1, del Capitolato Speciale qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le garanzie dovranno essere prestate nelle forme di legge.

FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO: L'affidamento è finanziato con:

- contributi Regionali pari ad € 7.071.244,00;
- stanziamenti Comunali pari ad € 6.772.670,35 (al lordo del valore di mercato al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio che verranno ceduti all'impresa affidataria con relativo trasferimento alla stessa dei vincoli residuali a favore della Regione Basilicata, pari ad € 1.045.882,00);
- ricavi da traffico e da valorizzazione commerciale stimanti per € 2.800.000,00.

Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 5 dello Schema di Contratto ed in conformità con le disposizioni di legge e con le norme regolamentari in materia di contabilità.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente affidamento ha la durata di **mesi 24** dal **01/01/2016** al **31/12/2017**, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 7 della L. R. del 30 Aprile 2014 n. 7 modificato dall'art 30 comma 5 della L.R. del 26 Agosto 2014 n. 26. E' obbligo dell'affidatario, qualora l'Amministrazione dovesse richiederlo allo scopo di consentire alla Regione Basilicata di completare la procedura di selezione del nuovo contraente, di assicurare la prosecuzione del servizio per il tempo all'uopo necessario e comunque per non più di ulteriori 12 mesi.

ART. 6 PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. Il Concorrente può proporre in sede di offerta, livelli migliorativi del servizio e corse aggiuntive rispetto a quelli richiesti come obblighi del servizio nell'allegato 1.

2. Il Programma di Esercizio previsto dal Contratto di Servizio potrà essere oggetto di modifiche con le modalità e nei limiti di cui al presente articolo ed ai successivi artt. 7 – 8– 9.

3. L'Impresa Affidataria non potrà sospendere il Servizio, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 9 commi 1 e 3.

4. Il Programma d'esercizio individuato in sede di aggiudicazione potrà essere revisionato durante il periodo di vigenza del contratto, d'intesa tra le parti, nel limite massimo del $\pm 20\%$ delle percorrenze annuali.

5. Ai sensi di quanto previsto dai successivi art. 7 e art. 8, l'Ente Affidante si riserva di modificare e integrare il Programma d'esercizio allorché si renda necessario e/o opportuno in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di miglioramento della circolazione, ovvero a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità, in coerenza con gli interventi di programmazione e pianificazione comunale.

In particolare potrà anche subire riduzioni/aumenti in conseguenza di:

- a. eventuali minori/maggiori importi trasferiti dalla Regione Basilicata,
- b. una diversa proposta di servizio offerta dal nuovo Gestore in sede di gara,

ART. 7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA D'ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL'ENTE AFFIDANTE

1. Il Programma d'esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente Affidante, anche in termini d'istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per comprovate esigenze di pubblica utilità, oltre che per quanto previsto al precedente art. 6.
2. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate al precedente art. 6, comma 5, comprese le esigenze di pubblica utilità, comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze contenute in un massimo del 20% (venti) del totale, il corrispettivo spettante è rideterminato senza necessità di revisione degli obblighi del Contratto, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario, a base di gara.
3. Per eventuali prestazioni richieste dall'Ente affidante e che esulano dal programma di esercizio, la compensazione derivante da tale obbligo sarà definita di volta in volta d'intesa tra le parti.

ART. 8 MODIFICHE DEL PROGRAMMA D'ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa Affidataria può proporre modifiche al Programma d'esercizio, allegato al Contratto di Servizio, previa approvazione dell'Ente Affidante e garantendo la tempestiva informazione all'utenza prima e dopo la data d'introduzione delle modifiche, provvedendo, salvo quanto previsto ai successivi art. 15 e art. 16, ad esporre presso le rivendite dei biglietti, alle paline, alle pensiline e a bordo dei mezzi apposito avviso delle modifiche del servizio approvate. Tali modifiche dovranno comunque assicurare il rispetto delle esigenze dell'utenza e porsi nella prospettiva di promuovere il crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi.

ART. 9 MODIFICHE DEL PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER SCIOPERI O EVENTI STRAORDINARI ED IMPREVEDIBILI

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Impresa Affidataria, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni) e nel caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle parti.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'Impresa Affidataria si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni e riduzioni del servizio anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, previo assenso dell'Ente Affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l'utenza. L'adozione temporanea, da parte dell'Impresa affidataria, di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all'Ente Affidante per il servizio svolto di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici, le riduzioni temporanee del servizio da parte dell'Impresa Affidataria, non comportano variazioni del corrispettivo a condizione che l'Impresa stessa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio e informi tempestivamente ed in modo appropriato l'Ente Affidante e l'utenza.
4. Qualora la regolare esecuzione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente Affidante o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente Affidante s'impegna ad informare l'Impresa Affidataria entro 7 (sette) giorni antecedenti l'evento, fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all'Ente Affidante (es. cedimento fondo stradale, rottura servizi, etc.) e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al Programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
5. Salvo le cause e gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 3, e con l'eccezione del mancato versamento da parte dell'Ente Affidante del corrispettivo corrispondente ad almeno n. 2 (due) mensilità consecutive, l'Impresa Affidataria non potrà invocare l'inadempimento dell'obbligo contrattuale dell'Ente stesso quale causa di sospensione del servizio.

6. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa Affidataria per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi 1 e 3, l'Ente Affidante, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Impresa Affidataria delle spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente Affidante può avvalersi di altre imprese.

7. In caso di sciopero del proprio personale, l'Impresa Affidataria garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo, siglato tra Impresa Affidataria e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa Affidataria garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente Affidante e all'utenza.

ART. 10 OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI I BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

1. L'Impresa concorrente formula la propria offerta tenendo conto che i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio acquistati con contributo pubblico saranno ceduti, all'impresa subentrante, al valore di mercato al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto dei beni anzidetti.

2. Sono a carico dell'Impresa Affidataria gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comunque necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni strumentali. L'Impresa Affidataria dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione e pulizia degli espositori degli orari in numero sufficiente e di tipologia idonea per il servizio, assicurando che le informazioni in essi contenute siano sempre aggiornate.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. L'Impresa Affidataria dovrà assumere il personale dipendente del gestore uscente impiegato nel servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Potenza ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti. Assicurare la disponibilità di personale in numero e con qualifica adeguati e necessari a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel Contratto di Servizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto di Servizio, ai sensi del successivo art. 24. E' fatta salva ogni eventuale intesa tra il Gestore uscente, l'Impresa Affidataria, le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori interessati in ordine al trasferimento del personale.

2. L'Ente Affidante mette a disposizione dell'Impresa Affidataria l'elenco del personale dipendente del Gestore uscente, così come fornito dallo stesso Gestore uscente e riportato nell'allegato 3, suddiviso per qualifica. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto di Servizio, ai sensi del successivo art. 24.

3. Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni l'Impresa Affidataria deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinforturistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio. L'Impresa Affidataria deve garantire il mantenimento dei contratti integrativi e dello stato occupazionale del personale trasferito dal gestore uscente.

4. E' a carico dell'Impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.

5. Al servizio di trasporto pubblico oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansione che comportino, a vario titolo, contatti con il cliente debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e opportuno cartellino di riconoscimento.

7. L'Impresa Affidataria ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal D.M. 20/12/91 n. 448. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto di Servizio, ai sensi dell'art. 24.

8. L'Impresa affidataria deve trasmettere all'Ente affidante, con frequenza annuale, l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 22.

9. L'Impresa affidataria dovrà curare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente.

ART. 12 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA CONCERNENTI IL PARCO MEZZI E L'AUTORIMESSA

1. L'Impresa Affidataria utilizza, nell'espletamento del servizio, 36 mezzi di proprietà dell'Ente Affidante – già destinati al servizio di trasporto pubblico- da trasferirsi all'impresa aggiudicataria contestualmente alla stipula del contratto di servizio, oltre agli ulteriori mezzi propri o a disposizione per altro titolo con le caratteristiche così come definite dal Progetto – Offerta che forma parte integrante del Contratto di Servizio.

2. L'Impresa affidataria deve mettere a disposizione, in sede di offerta, per l'effettuazione del servizio Trasporto Pubblico Urbano un parco mezzi, compresi quelli di scorta, che dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

almeno il 20% sul totale dei mezzi di autobus nuovi;

- anzianità media di immatricolazione non superiore a 12 anni;
- anzianità massima di immatricolazione pari a 15 anni;
- tutti i mezzi da impiegarsi per detto servizio dovranno essere rispondenti alle omologazioni europee in rispetto alle direttive antinquinamento;
- limite minimo del 20% dei veicoli dotati di climatizzazione rispetto al totale del parco mezzi;
- limite minimo del 20% di veicoli dotati di sistemi per l'accessibilità a utenti di ridotta capacità motoria, rispetto al totale del parco mezzi;
- limite minimo del 20% di veicoli a pianale ribassato, rispetto al totale del parco mezzi;
- almeno 4 (quattro) veicoli di ridotte dimensioni da utilizzarsi prevalentemente nelle ore di morbida

Agli effetti del calcolo dell'anzianità massima e dell'età media del parco mezzi, si assumono convenzionalmente i seguenti riferimenti:

Valutazione anzianità del parco mezzi:

- anzianità anno 2015 = 0 anni;
- anzianità autobus immatricolati nel 2000 = 15 anni.

L'Impresa Affidataria, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del servizio, deve presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi (all. 4) e l'affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione. Inoltre, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio, compresa la scorta, dovrà essere trasmessa dall'Impresa Affidataria all'Ente Affidante in occasione della consegna delle comunicazioni annuali di cui all'art. 28.

3. Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Impresa Affidataria si impegna a procedere alla sostituzione dei mezzi aventi anzianità pari o superiori a 15 anni, elencati in sede di offerta ed utilizzati per il servizio, con mezzi non inferiori per numero e tipologia, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio e portare l'età media del parco mezzi impiegato.

4. In coerenza con gli obiettivi regionali e dell'Ente Affidante di migliorare la qualità, la sicurezza del parco mezzi e gli effetti del suo impatto ambientale, l'Impresa Affidataria si impegna a utilizzare, per l'effettuazione del servizio di trasporto Pubblico Urbano, un parco mezzi (compresi i mezzi di scorta) che rispetti i seguenti requisiti minimi (vedi allegato 4):

- 100% dei veicoli dotati di climatizzatore rispetto al totale del parco mezzi;
- 100% dei veicoli dotati di sistemi per l'accessibilità a utenti di ridotta capacità motoria, rispetto al totale del parco mezzi al termine;
- 100% dei veicoli a pianale ribassato, rispetto al totale del parco mezzi;
- limite minimo del 50% dei veicoli classificati EURO 5, rispetto al totale del parco mezzi.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.

5. Ogni autobus dovrà avere sul frontale, sul retro e sul lato destro il numero della linea, usufruendo delle nuove tecnologie (display a messaggio variabile).

6. L'Impresa Affidataria è tenuta a mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, che saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi (allegato 4).

7. L'Impresa Affidataria deve trasmettere con cadenza annuale allo stesso Ente Affidante l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute ed i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.

8. L'Ente Affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco rotabile utilizzato per l'espletamento del servizio, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall'Impresa Affidataria in sede di gara. A tal fine l'Impresa Affidataria dovrà assicurare la necessaria collaborazione.

9. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall'Impresa Affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura.

10. In merito ai finanziamenti del piano di rinnovo e qualificazione del parco autobus, l'Ente Affidante metterà a disposizione dell'Impresa Affidataria le risorse e/o i mezzi che, nel corso di tutto il periodo contrattuale, dovessero risultare effettivamente disponibili, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito dalla Regione Basilicata.

11. L'Impresa Affidataria dovrà garantire la disponibilità di un'autorimessa con relativo ufficio di movimentazione e di un'officina di manutenzione attrezzata e funzionante, che impieghi un numero di addetti tale da garantire la massima efficienza e rapidità per ogni intervento manutentivo sia programmato che straordinario. L'autorimessa dovrà essere sita in Potenza o, comunque, nel raggio di massimo 2 km e dovrà essere disponibile dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio; la stessa dovrà essere in grado di ricoverare i bus e di provvedere con apposita struttura al loro rifornimento. L'assistenza dovrà essere garantita dall'inizio delle corse del mattino e sino al rientro dell'ultima corsa della sera. Il sito dovrà possedere i necessari requisiti in materia di sicurezza tale da garantire l'adeguato svolgimento delle attività afferenti l'appalto, anche mediante l'utilizzo di macchine e attrezzature adeguate.

ART. 13 TARIFFE E SERVIZI COMMERCIALI ALL'UTENZA

1. Il servizio di TPL sarà svolto applicando le diverse tipologie tariffarie di cui allegato 2. All'Impresa Affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

2. L'Ente Affidante si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Basilicata nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Nel periodo di vigenza del contratto, l'Impresa Affidataria è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. In particolare l'Impresa Affidataria si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.

4. Qualora l'adozione di modifiche al sistema tariffario e dei provvedimenti di cui al precedente comma 3, generino un impatto negativo sull'andamento dei proventi da traffico e/o sui passeggeri trasportati, le parti procedono d'intesa alla revisione del corrispettivo contrattuale.

5. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, l'Impresa Affidataria può individuare, durante la vigenza del Contratto di Servizio, nel rispetto della normativa vigente, titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelle descritte nel citato allegato 2, tali nuovi titoli di viaggio e tariffe dovranno essere approvati da parte dell'Ente Affidante prima della loro adozione.

6. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell'Impresa Affidataria, che la realizza secondo quanto previsto nella propria offerta, rispettando le seguenti condizioni minime:

- i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione.
- i punti di vendita devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nell'allegato 4.
- si dovrà garantire la presenza, uniformemente distribuita sul territorio, di punti di vendita in numero sufficiente anche nei giorni festivi e nei mesi di luglio e agosto.
- si dovrà ammettere l'acquisto a bordo del solo titolo di viaggio corsa semplice tramite emettrice automatica o altro sistema con pagamento del sovrapprezzo.

7. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

8. L'Impresa Affidataria si impegna altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali, regionali e comunali.

9. L'Impresa Affidataria ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti emessi dall'attuale Gestore uscente fino alla scadenza prevista da tali abbonamenti, previa intesa con il Gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del Contratto di Servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio.

ART. 14 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. La facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale del parco mezzi utilizzato per lo svolgimento del servizio e delle strutture degli impianti meccanizzati di risalita, ivi compresi tutti gli spazi disponibili, è attribuita all'Impresa Affidataria, cui spettano i ricavi che ne dovessero derivare.

2. L'Impresa Affidataria non potrà pubblicizzare prodotti e/o attività in genere recanti messaggi contro la morale.

3. La valorizzazione commerciale delle pensiline e delle paline è affidata all'Impresa Affidataria.

4. Si lascia inoltre facoltà all'Impresa Affidataria di valorizzare commercialmente i titoli di viaggio, le tessere ed ogni eventuale tipologia di materiale informativo.

ART. 15 QUALITÀ DEL SERVIZIO E CARTA DELLA MOBILITÀ

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standards previsti nel presente capitolato.

2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta per l'intero territorio oggetto del servizio, entro due mesi dalla data di stipula del contratto, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

L'Impresa affidataria è obbligata a riservare all'Ente Appaltante la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità. La stessa Carta deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità.

L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel presente Capitolato. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti dalla Regione Basilicata.

Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- regolarità e puntualità del servizio;
- pulizia;
- confortevolezza del viaggio;
- informazione alla clientela;
- raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
- rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato speciale, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

a. Manutenzione dei mezzi e degli impianti.

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi e dalle ore di funzionamento degli impianti da comunicarsi entro mesi 2 dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo ed impianto, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

b. Pulizia dei mezzi e degli impianti.

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi e degli impianti da utilizzare per effetto del contratto di servizio, da comunicarsi entro mesi 2 dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente affidatario, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo ed impianto, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le

schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno).

c. Regolarità del servizio.

L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercita e per ogni impianto, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente aggiudicante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

3. Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata preventivamente all'Ente affidante.

4. L'Impresa Affidataria deve dotarsi di un sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, inteso a verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della domanda.

5. La valutazione nel rispetto degli standard minimi di qualità percepita dall'utenza, definiti nell'allegato 4, sarà effettuata attraverso:

- a. Il monitoraggio continuo della qualità erogata da parte dell'Impresa Affidataria.
- b. Il confronto dell'indice di soddisfazione del cliente.
- c. I risultati derivanti da ispezioni dell'Ente Affidante, da rilevazioni ed indagini campione.

6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nel suddetto allegato rende soggetta l'Impresa Affidataria delle penali definite al successivo art. 22 e all'allegato 5.

7. Il miglioramento degli standard relativi a: qualità, efficacia, efficienza, rispetto ambientale sarà adottato quale riferimento per l'applicazione dei premi di cui al successivo art. 23, atti ad incentivare il conseguimento di risultati di miglioramento da parte dell'Impresa Affidataria e ad incentivare la stessa a riprogettare, in termini corrispondenti, la propria Carta della Mobilità, gli standard e gli obiettivi di qualità erogata che in essa sono previsti.

8. La Carta della Mobilità è aggiornata dall'Impresa Affidataria con cadenza annuale. La proposta schematica di Carta della Mobilità, che soddisfi i requisiti minimi di legge ed i contenuti e gli standard di cui allegato 4, dovrà essere presentata all'interno di apposito progetto che sarà oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

9. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta della Mobilità devono essere coerenti con i contenuti del Capitolato e del successivo Contratto di Servizio, devono essere conformi agli obblighi e agli impegni assunti in sede di gara.

10. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti dalla Carta della Mobilità è a carico dell'Impresa Affidataria che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno. L'Impresa Affidataria, se richiesto, è tenuta a rendere disponibile copia di un estratto della Carta della Mobilità in formato consultabile dai non vedenti.

11. L'Ente Affidante, direttamente o attraverso società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. L'Impresa Affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, L'Impresa Affidataria si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti dell'Ente Affidante, munito di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi saranno preventivamente trasmessi all'Impresa Affidataria.

ART. 16 INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. L'Impresa Affidataria è obbligata a garantire un livello minimo di informazione all'utenza, riferito a:
 - a. indicazione alle fermate degli orari aggiornati delle linee,
 - b. indicazione ad ogni fermata delle rivendite dei titoli di viaggio più vicine,
 - c. indicazione, all'interno della propria struttura organizzativa, di un ufficio dedicato o un apposito call center per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare l'accesso al servizio di tutti gli utenti con particolare riguardo a quelli portatori di handicap,
 - d. realizzazione di un sito internet aziendale, costantemente aggiornato, in grado di raccogliere segnalazioni e gestire i flussi informativi,
 - e. indicazione degli orari completi e della mappa delle linee presso tutte le rivendite dei titoli di viaggio situate nel territorio di Potenza.
2. L'Impresa Affidataria si impegna a trasmettere all'Ente Affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.
3. L'Impresa Concorrente potrà, in sede di offerta, presentare un progetto di informazione all'utenza integrativo rispetto al livello minimo di cui al precedente comma 1 che sarà oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica.
4. Al verificarsi delle variazioni stagionali e/o occasionali del servizio, l'Impresa Affidataria, se non già disciplinato dal presente Capitolato, si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza, a partire almeno dai 7 (sette) giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario, del nuovo servizio o del nuovo percorso.

ART. 17 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa Affidataria eroga il servizio, oggetto del programma di esercizio proposto, sulla base di percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l'idoneità. L'Impresa Affidataria, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica. Tale riconoscimento sarà a carico dell'Ente Affidante, come stabilito dalla vigente normativa.
2. L'Impresa Affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possono intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio.
3. L'Impresa Affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio. In particolare deve provvedere:
 - a. all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio,
 - b. all'esposizione ed aggiornamento degli orari quale informazione alla clientela anche negli appositi supporti installati sulle paline,
 - c. all'obbligo a provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio, utilizzando i più idonei sistemi di comunicazione e all'aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche,

d. all'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente Affidante, di cui all'allegato 8 e alla trasmissione allo stesso Ente delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati nel medesimo allegato.

4. L'Impresa Affidataria deve trasmettere con cadenza trimestrale all'Ente Affidante, copia del DURC.

5. L'Impresa Affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente capitolato.

ART. 18 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. L'Impresa Affidataria si impegna a presentare all'Ente Affidante, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

a. l'elenco dei beni strumentali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore,

b. l'elenco del personale dipendente dell'Impresa Affidataria da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato,

c. I dati relativi alle eventuali convenzioni con altri Enti o Imprese per i servizi di T.P.U. ed agli eventuali contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, l'Ente Affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga oltre 20 giorni, fermo restando la sospensione dei pagamenti, il corrispettivo sospeso sarà introitato dall'Ente Affidante a titolo di penale ai sensi del successivo art. 22.

ART. 19 GARANZIE FINANZIARIE

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Impresa Affidataria è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio, una garanzia fideiussoria definitiva nella misura prevista dall'art.113 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

2. Il deposito cauzionale è svincolato ed è restituito al contraente dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimenti degli obblighi contrattuali.

3. Le cauzioni possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da fideiussioni bancarie o polizze assicurative. Le fideiussioni e le polizze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto garante e devono prevedere l'esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa Affidataria di cui all'art. 2044 c.c..

4. Il fideiussore/assicuratore deve impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. In dette cauzioni deve essere specificato che esse avranno validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente Affidante.

5. In caso di escussione totale l'Impresa Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione fino all'importo convenuto entro il termine di 20 (venti) giorni.

6. Per quanto attiene la cauzione definitiva, nel caso di cui al comma 3, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

a. di aver preso visione del bando di gara e di tutti gli atti in esso richiamati,

b. di obbligarsi a versare direttamente all'Ente Affidante, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma,

c. di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, nei modi e nei termini fissati nel Contratto di Servizio. La garanzia fideiussoria, che verrà svincolata al termine della esecuzione del servizio, previa dichiarazione liberatoria dell'Ente Affidante, deve essere costituita ed il relativo documento deve essere prodotto prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell'affidamento, salvo il diritto dell'Ente Affidante al rimborso dei maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed al risarcimento di ogni danno patito.

7. La cauzione verrà progressivamente ridotta nella misura di un terzo al termine di ciascun anno di prestazione del servizio. La rimanente quota verrà svincolata soltanto a seguito del rilascio di una dichiarazione liberatoria dell'Ente Affidante che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali per tutto il periodo di vigenza del contratto, compresa l'eventuale proroga.

ART. 20 ASSICURAZIONI

1. L'Impresa Affidataria svolge il servizio di cui all'oggetto di gara con piena ed esclusiva responsabilità di gestione giuridica ed economica e si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio.

2. E' fatto obbligo all'Impresa Affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

3. L'Ente Affidante ha l'obbligo di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico urbano.

4. E' a carico esclusivo dell'Impresa Affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba rispondere ai sensi del C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo ed a tale fine l'Impresa Affidataria si impegna a manlevare e garantire l'Ente Affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

5. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

6. La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all'Ente Affidante ogni anno.

ART. 21 SUB AFFIDAMENTI

1. E' ammessa la possibilità di sub affidare i servizi. I servizi che potranno essere oggetto di sub – affidamento, i requisiti richiesti in capo al sub affidatario nonché le modalità di sub affidamento saranno descritti con i documenti di gara. Si comunica sin d'ora che, in caso di sub affidamento, l'ente concedente non provvederà a corrispondere direttamente al sub affidatario l'importo delle compensazioni economiche.

2. l'impresa aggiudicatrice è autorizzata al subaffidamento del servizio per un ammontare non superiore, nel totale, al 30 % ai sensi dell' art 118 del Dlgs 163/2006. Entro il richiamato limite del 30 %, solo per la parte relativa al trasporto su gomma, la percentuale di subaffidamento non deve eccedere la misura del 20 % come prescritto

dall'art. 19 della legge della Regione Basilicata n.22 del 1998. A tal fine l'impresa affidataria deve necessariamente comunicare già nell'offerta la volontà di volersi avvalere dell'istituto del subaffidamento.

ART. 22 PENALI

1. Fuori dai casi di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di cui all'art. 24 e fermo restando il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti ad al risarcimento del danno subito, qualora l'Ente Affidante accerti, da parte dell'Impresa Affidataria, il ritardo, l'inadempimento o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare l'Impresa affidataria a mezzo di comunicazione scritta, da recapitarsi con raccomandata A.R., ed eventualmente da anticiparsi tramite e-mail o a mezzo fax, assegnando un congruo termine per adempiere, termine questo che non potrà essere inferiore a dieci giorni consecutivi di calendario.
2. Decorso inutilmente detto termine, ed in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa Affidataria degli standard minimi di qualità indicati nell'allegato 4 verrà applicata nei confronti dell'Impresa stessa una penale il cui importo massimo non può superare la percentuale del 10% del corrispettivo annuo.
3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui allegato 4, sono valutate ed applicate annualmente in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente ed alle rilevazioni della qualità erogata effettuate dall'Impresa affidataria secondo quanto previsto nella Carta della Mobilità.
4. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità sono quantificate nell'allegato 5.
5. La mancata o incompleta trasmissione da parte dell'Impresa Affidataria dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste all'art. 28 comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,5 % del corrispettivo contrattuale annuo iniziale.
6. Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della carta della Mobilità comporta una penale pari allo 0,25 % del corrispettivo contrattuale annuo iniziale.
7. Il mancato o incompleto rispetto di altri impegni, da parte dell'Impresa Affidataria, connessi alle modalità di espletamento del servizio, salva la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di una penale, così come descritta nel medesimo allegato 5.
8. Nel caso in cui l'Impresa Affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che la stessa Impresa avrà l'obbligo di reintegrare nei successivi 20 (venti) giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente Affidante procede ai sensi dell'art. 24.

ART. 23 PREMI

1. In considerazione degli obiettivi dell'Ente Affidante, nonché di quelli Regionali di miglioramento dell'efficacia e delle qualità del servizio percepite dall'utenza, l'Impresa Affidataria, si impegna a migliorare gli standard minimi di qualità relativamente al comfort per l'utenza e la sicurezza per il parco mezzi e gli effetti del suo impatto ambientale.
2. L'Ente Affidante determina i premi di cui al presente articolo in ragione del livello di raggiungimento dei diversi obiettivi, secondo le condizioni, il valore dei premi ed il metodo di calcolo previsti, in relazione ad ogni fattispecie, nell'allegato 5, il risultato conseguito in relazione ad ogni singolo indicatore di riferimento è espresso in termini percentuali.
3. Il premio è valutato su base annua a partire dal 1° anno di validità del contratto e verrà applicato a partire dal 2° anno. Il valore massimo del premio non potrà superare il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

4. Il premio, nel valore spettante, verrà liquidato in sede di conguaglio del corrispettivo dovuto per l'anno di riferimento, secondo quanto previsto al precedente art. 4.

ART. 24 DECADENZA E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO/ CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dal 1° comma dell'art.1453 del Codice civile per casi di gravi inadempienze, l'Ente appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto,
- b. mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione,
- c. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore,
- d. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo,
- e. mancata ottemperanza da parte del Gestore a norme imperative di legge o regolamentari, nonché significative violazioni al Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o previdenziali e mancato pagamento delle relative contribuzioni,
- f. qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione,
- g. qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia,
- h. mancata ottemperanza a quanto previsto al successivo art. 27.

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto nei casi indicati nel precedente comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3. Nel caso previsto al comma 1, lettera b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, l'importo del corrispettivo annuo è decurtato dall'1 al 5 % in relazione all'entità dell'inadempienza, alla durata, ed alla recidività.

4. L'Ente Affidante ha facoltà di revocare l'atto di affidamento dell'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di Servizio così come previsto dal codice degli appalti e dalle norme vigenti, con atto motivato, nei seguenti casi:

- a. in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione del servizio o di parte di esso,
- b. nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico,
- c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza,
- d. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione dell'Ente, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi,
- e. in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

5. Il gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

ART. 25 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è affidato mediante procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, e 55 del D. Lgs 163/06 e ss. mm. e ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 83 del citato D. Lgs 163/06 e ss. mm. e ii., sulla base dei criteri e modalità di valutazione indicati nel Bando di Gara.

L'anomalia dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 86 e seguenti del Codice dei Contratti così come novellato all'art. 4/quarter della legge 102/2009. La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte risultate anomale, in contemporanea.

2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

3. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e conveniente; la stessa sarà ritenuta congrua se avrà riportato almeno 40 punti su 60 dell'offerta tecnica.

4. Nel caso in cui più offerte abbiano raggiunto lo stesso punteggio, si procederà all'aggiudicazione del servizio prendendo a riferimento il ribasso maggiore. Permanendo la parità si procederà mediante estrazione a sorte.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa Affidataria. A tal fine l'Impresa Affidataria sarà tenuta a comunicare il domicilio al momento della stipula del Contratto medesimo.

ART. 26 NORMATIVA

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa Affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2. L'Impresa Affidataria è soggetta alle condizioni del presente Capitolato Speciale e del Contratto di Servizio. Per quanto in essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. L'Impresa Affidataria deve dichiarare di aver preso visione di tutti i documenti di gara ed i luoghi interessati dal servizio e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato Speciale.

ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

2. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

3. Si stabilisce che il foro competente è quello di Potenza.

ART. 28 SISTEMA DI MONITORAGGIO, DOCUMENTI E INFORMAZIONI

1. L'Impresa Affidataria, adottando standard informatici compatibili, ove non già espressamente indicati, con quelli in uso presso l'Ente Affidante, è tenuta a presentare all'Ente stesso le comunicazioni e la documentazione relative allo svolgimento del servizio e, in particolare alle attività di monitoraggio previste nel presente Capitolato, nei termini,

modalità e secondo i tempi e le scadenze indicati nel Capitolato stesso e, in particolare, in base a quanto prescritto nel presente articolo, nell'art. 17 nonché nell'allegato 6.

2. L'Impresa Affidataria si impegna a predisporre la "Comunicazione annuale", articolata secondo quanto descritto nell'allegato 6. I "rapporti periodici", unitamente alle attività di monitoraggio esperite dall'Ente Affidante ai sensi del presente articolo, dell'art. 15 e dell'allegato 6, costituiscono i documenti di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti.

3. Tali rapporti sono redatti dall'Impresa Affidataria in regime di autocertificazione, in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e gli standard di calcolo indicati nel citato allegato 6.

4. I rapporti di cui al comma 3 svolgono la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente Affidante del rispetto degli impegni assunti dall'Impresa Affidataria in base all'offerta e in sede di sottoscrizione del Contratto di Servizio, ai fini dell'eventuale applicazione del sistema delle penali di cui all'art. 22 e al relativo allegato 6, nonché per la valutazione del livello di miglioramento degli indicatori presi a riferimento ai fini dell'applicazione del sistema dei premi, di cui all'art. 23 e al relativo allegato 6.

5. L'impresa affidataria si impegna a redigere i rapporti periodici e quello annuale per ognuno degli anni di affidamento del servizio e a presentarli entro 30 giorni dal termine del periodo cui rispettivamente si riferiscono. L'Ente Affidante, sulla base delle risultanze dei rapporti nonché delle attività ispettive e di indagine previste nel Capitolato, oltre a quanto previsto ai sensi degli artt. 22 e 23 e dei relativi allegati si riserva di individuare, d'intesa con l'Impresa Affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

6. Ai fini di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi ed il rispetto degli obblighi e impegni assunti in base al presente capitolato e al Contratto di Servizio, l'Ente Affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni, eventualmente accompagnato dal personale dell'Impresa Affidataria e di partecipare alle eventuali inchieste tecniche.

7. L'Ente Affidante si riserva di effettuare verifiche ed ispezioni sia a seguito di singole segnalazioni sia su base campionaria.

8. L'Impresa affidataria è tenuta a trasmettere un documento di presentazione dei risultati delle rilevazioni della qualità percepita, di cui all'art. 15, entro 30 giorni dalla data di conclusione delle indagini.

9. L'Impresa affidataria è tenuta a presentare su base trimestrale, in accompagnamento alle fatture e comunque entro i 15 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento, oltre a quanto eventualmente previsto dall'allegato 6, un rapporto di rendicontazione articolato nei termini seguenti, termini che l'Ente Affidante si riserva di modificare e integrare in qualunque momento in dipendenza delle proprie esigenze conoscitive e di monitoraggio:

- a. percorrenze chilometriche consuntivate, minime e/o potenziamenti, per singola linea e in totale,
- b. statistica sulle corse non effettuate, per singola linea e causale, con riferimento perlomeno alle seguenti:

- mancanza del personale di servizio,
- mancanza del mezzo di previsto impiego,
- forza maggiore (specificare),
- sciopero,
- sinistro,
- altro (specificare).

c. statistica sulla regolarità e puntualità del servizio, dato medio di ogni linea, complessivo e separatamente in relazione alle fasce orarie di punta e di morbida,

d. rendiconto consuntivo sui ricavi tariffari e sui titoli venduti, dato complessivo e per singola tipologia di biglietto o abbonamento e linea, rendiconto consuntivo delle somme percepite e il numero di sanzioni irrogate,

e. statistica sui reclami, sui suggerimenti e sulle proposte degli utenti, per principale causale, con indicazione dei tempi medi di risposta scritta e con indicazione delle eventuali azioni correttive poste in atto.

10. L'Ente Affidante si riserva di chiedere all'Impresa Affidataria, in corso di vigenza del contratto, ulteriori informazioni e dati rispetto a quelli indicati nel Capitolato e contenuti nei rapporti periodici sui servizi, in dipendenza di proprie esigenze informative e conoscitive ed, in particolare, ai fini dell'implementazione del sistema informativo sui servizi di trasporto pubblico locale proprio, provinciale e regionale.

ART. 29 LEGALE RAPPRESENTANTE E SEDE LEGALE

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare, in base a procure speciali, da altri soggetti fisici, l'Impresa Affidataria, agli effetti tutti del rapporto di contratto di cui al presente atto, è legalmente rappresentata, nei confronti del Comune da:

..... nato a il, residente a nella qualità di legale rappresentante.

Sempre a detti effetti l'Impresa Affidatari elegge domicilio in:

Qualsiasi variazione di rappresentanza e di sede sarà inopponibile al Comune fino a quando quest'ultimo non ne riceva espressa comunicazione.

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Rocco Robilotta